



Bruxelles, 2.7.2018  
COM(2018) 505 final

2018/0268 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione  
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa  
d'Avorio e la Comunità europea (2018-2024)**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato<sup>1</sup>, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Costa d'Avorio ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio<sup>2</sup>. Al termine dei negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un nuovo protocollo. Il protocollo copre un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 15 del protocollo stesso.

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque della Costa d'Avorio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica della Costa d'Avorio di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d'Avorio e di sostenere gli sforzi della Costa d'Avorio volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 28 tonniere con reti a circuizione
- 8 pescherecci con palangari di superficie.

Occorre stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

### **2. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

#### **• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che è nell'interesse dell'Unione europea e della Repubblica della Costa d'Avorio concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo e la decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso.

---

<sup>1</sup> Adottate in occasione della 3595<sup>a</sup> riunione del Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" del 15 febbraio 2018.

<sup>2</sup> GU L 170 del 22.6.2013, pag. 2.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

### **relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2018-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,

paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro<sup>3</sup> (di seguito "l'accordo").
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo giunge a scadenza il 30 giugno 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito "il protocollo"). In seguito a tali negoziati, il 16 marzo 2018 è stato siglato un progetto di protocollo.
- (4) Conformemente alla decisione 2018/.../UE del Consiglio<sup>4</sup>, un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (di seguito "il protocollo") è stato firmato il [*inserire la data della firma*].
- (5) È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.
- (6) Secondo il disposto dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2403, nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un APPS, tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca non utilizzate, è opportuno informare gli Stati membri al fine di procedere all'eventuale riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate.
- (7) Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).

<sup>4</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

(1) Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: [16] unità

Francia: [12] unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: [6] unità

Portogallo: [2] unità

(2) Il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne si applica fatto salvo l'accordo di pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*